

**ALLEGATO AL PROSPETTO OSSERVAZIONI RIFERIMENTO
OSSERVAZIONE N. 28**

**PROVINCIA DI LUCCA – Servizio Pianificazione Territoriale e della Mobilità, Patrimonio,
Risorse Naturali e Politiche Energetiche
U.O. Pianificazione Urbanistica**

Osservazione ai sensi del c. 1, dell'art. 17 della L.R. 1/2005

A) AREE DI PERTINENZA FLUVIALE DEI CORSI D'ACQUA

Ai sensi del PTC provinciale costituisce obiettivo specifico per la Valle del Serchio "il mantenimento e la valorizzazione degli ambienti e dei paesaggi fluviali, degli ecosistemi e della loro continuità" nonché " il contenimento di ulteriori fatti espansivi dei processi insediativi lineari lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale, e, in particolare, l'inibizione di un ulteriore accrescimento del sistema insediativo di fondovalle, al di fuori di aree già interessate da un processo di urbanizzazione consolidato o in atto".

Il PTC provinciale riconosce, inoltre, quale invariante strutturale "il territorio del fiume Serchio, quale componente di interesse sovraprovinciale, con le sue pertinenze e il suo intorno a prevalente naturalità, le relazioni del fiume con gli abitati attraversati, da recuperare e valorizzare, la salvaguardia del particolare rapporto fiume-città di Lucca" riconoscibile alla scala provinciale per le componenti e le relazioni territoriali.

In particolare l'art. 60 del PTC provinciale, dispone per il Regolamento Urbanistico l'osservanza degli indirizzi di cui al paragrafo 2.2 della parte 2 dell'Appendice 1 delle NTA del PTC, e la distinta delimitazione degli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo (ao), delle aree golenali (ag) e delle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali (ae), sulla base di studi essenzialmente geomorfologici, finalizzati al riconoscimento di forme e depositi che esprimono più direttamente le variabili che partecipano alla modellazione dell'alveo fluviale. La delimitazione è eseguita sui corsi d'acqua di cui all'"Allegato al Testo n. 4" del Quadro Conoscitivo del PIT della Regione Toscana, nonché per i corsi d'acqua in elenco (paragrafo 2.2 della parte 2 dell'Appendice 1 delle NTA del PTC provinciale): T. Ania; R.Dezza; T. Fegana; T. Lucerna; R. Secco; T. Segone; F. Serchio; T. Suricchiana.

Tale delimitazione non è da intendersi solo ed esclusivamente ai fini della gestione del rischio idraulico, bensì anche all'individuazione di elementi statuari del territorio con specifica considerazione dei valori paesaggistici che meritano specifica tutela e conservazione.

Il Regolamento Urbanistico in coerenza con il PS e con il PTC provvede a fare proprie, con un richiamo puntuale all'art. 75 delle NTA, le norme contenute "nell'articolo 24 nel Quadro Propositivo – Norme di Attuazione del Piano Strutturale del Comune" considerate "in aggiunta a quanto definito per la pericolosità idraulica elevata e molto elevata all'articolo 70 delle presenti norme di attuazione del RU e a quanto dettato dalle norme PAI riprese nell'articolo 67 – "Limitazioni e prescrizioni derivanti dalle classi di pericolosità del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)"

In merito alla disciplina normativa è opportuno far presente che, nell'area produttiva in Piano di Coreglia denominata "Fontanone", il R.U. consente interventi in ampliamento di superficie (comma 10, art. 23 NTA del RU) tralasciando di far presente che l'efficacia di ogni previsione edificatoria in tale ambito decorre dal collaudo delle opere di messa in sicurezza, in contrasto a quanto previsto negli atti dell'intesa siglata in data 27 aprile 2011, ai sensi dell'art.60, comma 4 delle NTA del PTC, "perimetrazione degli insediamenti consolidati nel Comune di Coreglia Antelminelli – Loc. Fontanone".

OSSERVAZIONE

A1. Il regolamento urbanistico sia maggiormente armonizzato alle disposizioni di cui all'art. 60 del Piano Territoriale di Coordinamento vigente, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi e delle

invarianti sopra richiamate; in particolare che l'art. 67, capoverso 5 relativo alla disciplina sull'“Alveo fluviale in modellamento attivo, alveo relitto, alveo relitto antropizzato ed aree golenali (Art. 21 Norme di Piano di Bacino, PAI)” commi 3 e 4, per le aree a1 (alveo fluviale in modellamento attivo) e a2 (alveo relitto), sia reso coerente con le disposizioni di cui all'art. 60, comma 5 lettera h) e comma 7 lettera k) delle NTA del PTC provinciale.

DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

La Variante di RU è relativa esclusivamente al territorio all'interno delle UTOE e non modifica l'intero sistema normativo di RU, inoltre sia il PS che il RU previgente sono conformi al PTC della provincia di Lucca. Inoltre relativamente all'art. 67 si specifica che il Regolamento Urbanistico fa proprie le norme (limitazioni e prescrizioni) riferite alle aree a diversa pericolosità da frana e a pericolosità idraulica, così come definite nel PAI attualmente vigente.

Nello specifico il capoverso 5 relativo alla disciplina sull'“Alveo fluviale in modellamento attivo, alveo relitto, alveo relitto antropizzato ed aree golenali (Art. 21 Norme di Piano di Bacino, PAI)” commi 3 e 4, per le aree a1 (alveo fluviale in modellamento attivo) e a2 (alveo relitto), riporta integralmente l'articolo 21 della Normativa PAI.

OSSERVAZIONE

A2. L'intesa della “Perimetrazione degli insediamenti consolidati di Coreglia Antelminelli – loc. Fontanone ai sensi dell'art. 60 comma 4 delle norme del PTC”, siglata tra gli Enti in data 27 aprile 2011, sia trasferita integralmente e nella sua forma originaria, all'interno dell'articolato normativo del RU, ed in particolare i seguenti aspetti dell'accordo:

“- Che in seguito a quanto evidenziato dal parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Serchio e dall'ing. Costabile, la validità della presente intesa e delle eventuali previsioni edificatorie conseguenti, saranno efficaci dopo il collaudo delle opere di messa in sicurezza e delle loro mitigazioni e compensazioni;

- Che dovranno essere rispettate le procedure e le modalità operative richiamate dall'ing. Costabile in premessa;

- Che il Regolamento Urbanistico e gli altri atti di governo del territorio dovranno dettare disposizioni per la tutela dell'integrità dell'ambiente che non si limitino esclusivamente al soddisfacimento dei limiti dettati dalle normative ma che contribuiscano al miglioramento paesaggistico-ambientale dell'area, fermo restando il rispetto dei vincoli di cui al TU 523/1904;

- Che il Regolamento Urbanistico e gli altri atti di governo del territorio dovranno contenere indagini geologiche specifiche conformi al Regolamento regionale 26/R e le stesse dovranno essere depositate all'Ufficio tecnico regionale del genio Civile di Lucca come disposto dal Regolamento 26/R e dall'art. 62 della LR 1/2005;

- Che il Regolamento Urbanistico e gli altri atti di governo del territorio così come definiti dalla L.R. 1/2005, dovranno puntualmente indicare per queste aree, gli interventi, le mitigazioni e/o le compensazioni finalizzate al miglioramento delle connessioni ecologiche;

- Che gli elaborati tecnici presentati nell'ambito del presente procedimento, costituiscono quadro conoscitivo della presente intesa e ad essi si fa riferimento in particolar modo per lo stato delle connessioni ecologiche residuali e per l'analisi sullo stato di fatto delle destinazioni urbanistiche attuali e sulla proposta di riassetto.

- Per la proposta di riassetto dell'area, le parti convengono che per le future progettazioni dovranno rispondere ai seguenti requisiti tecnici:

1. nella progettazione definitiva e nell'esecuzione dell'opera dovranno essere rispettate le competenze previste dall'art.14 della L.R. 91/98;

2. si dovrà comunque garantire la salvaguardia e il rafforzamento dei varchi ecologici (corridoio ecologico) e visivi della zona con particolare riferimento alle mitigazioni e compensazioni richiamate nel documento di proposta del Comune e relative al ripristino di ambienti naturali ripariali, recupero e restauro delle aree boscate di frangia con riduzione delle

specie esotiche e/o infestanti e promozione della vegetazione autoctona, nonché realizzazioni di percorsi natura e di una rete locale di mobilità dolce. Tali interventi dovranno essere integrati nella progettazione definitiva delle opere di messa in sicurezza in modo da garantire la massima integrazione tra le aree insediate e le aree naturali residuali e la loro realizzazione dovrà essere preventiva e/o contestuale alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza dell'area.”

L'articolato normativo deve, inoltre, contenere, in quanto parte integrante e sostanziale dell'intesa, le modalità operative contenute in premessa per l'approvazione del progetto delle opere di messa in sicurezza, previste in due fasi:

“La I fase riguarda l'acquisizione del parere preliminare dell'Autorità di Bacino sul progetto di opere, e questa può dirsi conclusa.

La II fase riguarda la redazione e approvazione del Progetto Definitivo. Il Progetto Definitivo deve contenere la bozza di convenzione pubblico-privata per l'esecuzione delle opere e la presa in carico di tutti gli oneri connessi compresa la procedura di sdemanializzazione dell'attuale sedime del corso d'acqua da deviare e la cessione gratuita del nuovo percorso fluviale oltre agli oneri per il collaudo in corso d'opera.

Il Progetto definitivo deve essere inviato per l'espressione dei pareri di competenza ai seguenti Enti: Regione Toscana, Autorità di Bacino del Serchio, Provincia di Lucca, Soprintendenza dei Beni Ambientali Artistici e Storici. Un'apposita procedura deve essere avviata in parallelo presso l'Agenzia del Demanio (per procedura di sdemanializzazione). L'approvazione del Progetto definitivo potrà avvenire tramite un'apposita Conferenza dei Servizi convocata dal Comune. Alla Provincia deve essere richiesto anche il parere sulla sdemanializzazione da inviare all'Agenzia del Demanio.

Approvato il Progetto Definitivo, si procede con la stesura del Progetto Esecutivo che dovrà essere inviato alla Provincia di Lucca prima dell'inizio dei lavori con comunicazione della data di inizio lavori per l'attivazione delle procedure di Alta Sorveglianza.

Prima dell'esecuzione dei lavori, ovviamente, deve essere portata a completamento la procedura di sdemanializzazione, che una volta definita, sarà trasmessa alla Provincia di Lucca assieme all'accatastamento della nuova area demaniale del Rio Secco. L'efficacia dell'intesa della perimetrazione può decorrere a seguito del collaudo delle opere. “

DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Il sistema normativo della Variante di RU, al fine di rispondere all'osservazione, è stato integrato all'art. 23 con disposizioni finalizzate a garantire che l'efficacia dell'intesa della perimetrazione può decorrere solo a seguito del collaudo delle opere.

OSSERVAZIONE

A3. La disciplina, all'articolo 23 delle NTA del RU, espliciti in maniera inequivocabile che l'efficacia dell'intesa nonché l'efficacia di ogni previsione edificatoria prevista all'interno della “Perimetrazione degli insediamenti consolidati” dell'area produttiva “Fontanone” decorre dal collaudo delle opere di messa in sicurezza (così come previsto ai sensi dell'Intesa siglata in data 27 aprile 2011), in assenza delle quali sono cogenti le disposizioni di cui all'art. 24 del PS e all'art. 60 del PTC provinciale.

DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Il sistema normativo della Variante di RU, al fine di rispondere all'osservazione, è stato integrato all'art. 23 con disposizioni finalizzate a garantire che l'efficacia dell'intesa della perimetrazione può decorrere solo a seguito del collaudo delle opere.